

COMUNE DI MORI
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale di data 21 ottobre 2024

Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

(Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 - Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218)

Sommario

<i>Articolo 1 - Contenuto del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Criteri generali.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7- Conclusione del procedimento.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 - Effetti della definizione.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 - Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della L. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Il Regolamento costituisce raccordo con l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 come disciplinato dal regolamento comunale in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza del Settore Entrate, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Settore Entrate di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere dell'Ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della L. n. 212/2000.

Articolo 3 - Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo nominato dalla Giunta comunale, in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 212/2000, del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei successivi articoli di questo Regolamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'istituto del contraddittorio

preventivo ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio;

La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.

5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione, la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.

3. L'istanza del contribuente deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.

4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.

5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'Ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. In tale invito sarà

indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.

11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.L.vo n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente.

3. Alternativamente alla previsione di cui al comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono sospesi per 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all' [articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000](#) emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

5. L'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 7.

6. Qualora tra la data di comparizione inserita nell'invito di cui al comma 5 e quella di decadenza dell'amministrazione del potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è autonomamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 7- Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti. In particolare, dovrà essere evidenziato quanto

dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della L. 160/2019. Al fine di ottenere la rateazione il Contribuente deve attestare la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e, solo per richieste di rateizzazione di importo superiore ad Euro 3.000,00 e per numero di rate mensili superiore a 12, fornire, contestualmente all'accettazione di cui sopra, la documentazione comprovante tale situazione.

L'ufficio si riserva, in ogni caso, la facoltà, per le richieste di rateizzazione per importi inferiori o pari ad Euro 3.000,00 e per numero di rate inferiori o pari a 12 di verificare, in pendenza del periodo di rateizzazione, i presupposti comprovanti la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata dal Contribuente, anche con la richiesta a quest'ultimo della documentazione ivi necessaria.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

5. La durata massima della rateazione di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 6.000,01 è stabilita in 36 rate mensili. Se il numero di rate richiesto è superiore a 24 rate mensili, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria intestata a favore del Comune o, qualora quest'ultimo, esternalizzasse il Servizio, a favore della società Concessionaria il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, per un importo pari a quello indicato nell'accertamento con adesione maggiorato degli interessi legali dovuti fino alla data di effettivo pagamento del complessivo dovuto. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio. In caso di mancato versamento delle somme o delle rate dovute, nel rispetto di quanto previsto dalla L.160/2019, il beneficiario della fideiussione la escuterà per l'importo complessivo ancora eventualmente dovuto.

6. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.

7. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.

8. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento.

9. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.

10. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

11. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.

12. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Articolo 8 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2

del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.

2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva, e si applica a tutti i provvedimenti di accertamento e schemi di atto emessi dopo tale data.

2. È abrogato il regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 30/12/1998.



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento in materia di accertamento con adesione tributario
in attuazione del D.Lgs. n. 218/1997

L'anno duemilaventiquattro addì 21 (ventuno) del mese di ottobre
alle ore 19.05 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale
composto dai signori:

1.	BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2.	BERTI ELENA	- CONSIGLIERE
3.	BERTIZZOLO MARIA	- “
4.	BIANCHI BRUNO	- “
5.	BOLOGNANI MAURO	- “
6.	BONA ERMAN	- “
7.	DEPRETTO PAOLA	- “
8.	GENTILI AURELIO	- “
9.	GOI ERNESTO	- “
10.	MAZZUCCHI NICOLA	- “
11.	MOIOLA CRISTIANO	- “
12.	MURA FILIPPO	- “
13.	ORTOMBINA DARIA	- “
14.	SARTORI MICHELE	- “
15.	SCARABELLO VETTORE SILVANA	- “
16.	SILVA FETOSA ROSANGELA	- “
17.	TONETTA MASSIMO	- “
18.	TRINCO REMO	- “

Assenti i signori: Bolognani Mauro, Moiola Cristiano, Mura Filippo

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana
Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto al N. 4.3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

- La Legge n. 212/2000 e s.m. reca le disposizioni in materia di diritti del contribuente, finalizzate a disciplinare il rapporto tra ente impositore e soggetto passivo dei tributi sia erariali che locali;
- La formulazione originaria dell'articolo 1 della predetta Legge n. 212/2000 stabiliva che i Comuni recepissero con proprio regolamento le disposizioni normative stesse adattandole alle specificità dei tributi locali;
- Questo Comune ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21 maggio 2001 il regolamento, ai sensi del richiamato articolo 1, attuando quindi le disposizioni della Legge n. 212/2000;
- La Legge n. 111/2023 ha conferito delega al Governo per l'approvazione di uno o più decreti legislativi di riforma del complessivo ordinamento fiscale e tributario;
- Il Decreto Legislativo n. 219/2023, come integrato ed interpretato dal D.L. n. 39/2024 (convertito dalla Legge n. 67/2024) e dal DM 24 aprile 2024, ha modificato in varie parti la Legge n. 212/2000, introducendo nuovi istituti giuridico/tributari (ad esempio il contraddittorio preventivo ed il principio del "ne bis in idem" in fase di accertamento tributario) ed innovandone altri (ad esempio l'esercizio dell'autotutela da parte dell'Ente impositore);
- I commi da 3 a 3-ter dell'articolo 1 della Legge n. 212/2000 (come modificata dal D.Lgs n. 219/2023) stabiliscono che gli Enti locali devono recepire con proprio Regolamento i principi dello Statuto, in particolare quelli di nuova introduzione o innovati. Il Regolamento comunale non può prevedere garanzie in favore dei contribuenti inferiori a quelle previste dalla legge.

Dato atto che:

- Il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto uno schema di regolamento tipo attuativo della Legge n. 212/2000 come novellata dal D.Lgs. n. 219/2023, partendo dal regolamento tipo proposto da IFEL ed adattandone le disposizioni alla peculiare realtà della Provincia Autonoma di Trento;
- Il Comune ha analizzato il regolamento proposto e ne ha formulato una versione, allegata alla presente deliberazione, specificamente adattata alla realtà tributaria comunale.

Sotto il profilo procedurale, rilevato che:

- L'approvazione del Regolamento deve avvenire nel più breve tempo possibile per fornire alla struttura comunale preposta alla gestione dei tributi locali strumenti giuridici certi (sia di merito che procedurali) nel rapporto con i contribuenti. Nelle more dell'approvazione del regolamento i nuovi istituti sono comunque immediatamente ed automaticamente applicabili in senso obbligatorio, ma non adattati alle specifiche condizioni locali;
- L'entrata in vigore del Regolamento è immediata, trattandosi di atto di recepimento normativo che prescinde dalle disposizioni che impongono l'adozione dei provvedimenti tributari prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Presa visione dello schema di Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente, attuativo del quadro normativo come sopra illustrato, ed allegato alla presente deliberazione per

formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente ai sensi dell'articolo 1 commi da 3 a 3-ter della L. n. 212/2000, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova immediata applicazione in quanto, per i motivi sopra illustrati, non è soggetto all'adozione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, giusta le disposizioni di cui all'articolo 52 comma 16 della Legge n. 388/2000, di cui all'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” e il Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e ss.mm., per le norme non richiamate dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 26 gennaio 2015;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 3 marzo 2017;

Visto il parere del Revisore dei Conti, acquisito in data 16 ottobre 2024 protocollo n. 22432 , in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'articolo 185 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maura Gobbi in data 9 ottobre 2024 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 15 (quindici) consiglieri, contrari 0 (zero) , astenuti n. 0 (zero) su 15 (quindici) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente, in attuazione dell'articolo 1 commi da 3 a 3-ter della Legge n. 212/2000 come novellata dal D.Lgs. n. 219/2023, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** in base alla normativa e per i motivi meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova immediata applicazione;
3. **DI ABROGARE** il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 25 maggio 2024

4. **DI DARE EVIDENZA**, in applicazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., al fine immediata applicazione delle norme in esso contenute;

Con voti favorevoli n. 15 (quindici) consiglieri, contrari 0 (zero), astenuti n. 0 (zero) su 15 (quindici) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **giorno** _____ per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvata con L.R. n. 2 dd. 3 maggio 2018.

Mori,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante